

**SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE E DAI TITOLARI DI DITTE
INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI¹**

**A. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA
SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**

Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore dell'indice di liquidità è inferiore a 1.

Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Alfa, dalla colonna B della seguente tabella 2.1.

Tabella 2.1

Indice ALFA (A)		Numero rate concedibili ex art. 19 comma 1.1 del DPR n. 602/1973 fino a massimo di 120 (B)
> 0	<= 1	12
> 1	<= 2	24
> 2	<= 4	36
> 4	<= 6	48
> 6	<= 10	60
> 10	<= 55	72
> 55	<= 65	84
> 65	<= 80	96
> 80	<= 90	108
> 90		120

Per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è ricompreso:

- a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 65;
- b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 80;
- c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 90.

¹ Con esclusione dei condomini e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata con le modalità indicate nell'allegato n. 3.



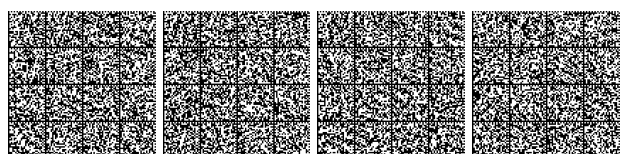
Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall'anno di presentazione della richiesta, l'agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.

B. MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto documentano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando i seguenti documenti:

- 1) Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna e enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico:
 - 1.1) prospetto per la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa;
 - 1.2) copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre dodici mesi, ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre dodici mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale:
 - a) redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del codice civile;
 - b) risalente a non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di rateazione;
 - c) approvata dall'organo competente ad approvare il bilancio e corredata dal giudizio o dalla relazione dell'organo di controllo contabile se la presenza di tale organo è prevista dalla natura giuridica del soggetto;
 - d) relativa ad un periodo di riferimento annuale o infrannuale. In tale ultimo caso, ai fini della determinazione dell'Indice Alfa, occorre indicare, nel prospetto di cui al punto 1.1, se *“il valore della produzione “rettificato”* – pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico - è stato calcolato utilizzando:
 - d.1) la formula (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione economico-patrimoniale) x 12;
 - d.2) il valore della produzione rettificato ricavato dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro Imprese, qualora ritenga che la modalità della precedente lettera d.1) non sia idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, la condizione di inagibilità totale dell'immobile, ivi prevista, è documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.



2) Società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, consorzi e altri soggetti, diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, non rientranti tra quelli di cui al n. 1):

2.1) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto (ad eccezione delle società di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria);

2.2) prospetto riportante il valore dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa relativo ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di rateazione, redatto su base annuale o infrannuale. In tale ultimo caso, ai fini della determinazione dell'Indice Alfa, occorre indicare se *“il totale valore ricavi e proventi”* è stato calcolato utilizzando:

a) la formula (totale valore ricavi e proventi / numero mesi cui si riferisce tale valore) x 12;

b) il totale valore ricavi e proventi relativi all'ultimo esercizio chiuso, qualora si ritenga che la predetta formula non sia idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

Tale prospetto è sottoscritto da avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, iscritti nel registro dei revisori legali, anche appartenenti a studi professionali associati o società tra professionisti. Limitatamente alle ditte individuali in contabilità ordinaria e alle società di persone, il predetto prospetto può essere sottoscritto anche da consulenti del lavoro, da revisori legali o da tributaristi che svolgono attività di consulenza fiscale o rivestono la funzione di intermediario fiscale, nei soli casi in cui detengono le scritture contabili del richiedente.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, la condizione di inagibilità totale dell'immobile, ivi prevista, è documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.

